

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. PREMESSA.

Tutte le vendite di Idrotherm 2000 S.p.A. si intendono effettuate unicamente alle condizioni di seguito riportate, che costituiscono deroga espressa a qualsiasi diversa previsione, tranne accordo diverso che necessita inderogabilmente la forma scritta.

Le condizioni generali di vendita si danno per conosciute ed accettate da tutti i compratori ed ogni ordine si intende accettato dal venditore nel rispetto ed in esecuzione delle stesse.

2. OFFERTE.

Le offerte di Idrotherm 2000 S.p.A., salvo diversa espressa indicazione, non costituiscono offerta irrevocabile e non impegnano in alcun modo l'offerente.

Le offerte contenenti un termine di validità si intendono impegnative per Idrotherm 2000 S.p.A. solo se l'accettazione da parte dell'acquirente perviene all'offerente entro il termine medesimo.

3. ORDINI.

Gli ordini degli acquirenti si intendono accettati solo al momento dell'invio di conferma scritta da parte di Idrotherm 2000 S.p.A.

Gli ordini devono essere completi di tutte le indicazioni necessarie, sia tecniche sia amministrative, comprese eventuali facilitazioni fiscali.

Idrotherm 2000 S.p.A. potrà annullare e/o ridurre e/o integrare l'ordine nel quantitativo, senza che ciò costituisca motivo di contestazione da parte dell'acquirente. Eventuali ordini evasi solo parzialmente saranno completati con forniture successive, salvo diversa comunicazione scritta da parte dell'acquirente. Ogni eventuale ordine in sostituzione ovvero in aggiunta, salvo espressa comunicazione di Idrotherm 2000 S.p.A., sarà considerato come nuovo ordine.

4. CONFERMA DEGLI ORDINI.

La fornitura comprende solo i materiali e le prestazioni specificati nella conferma dell'ordine ed in ogni sua eventuale modifica.

Il testo della conferma dell'ordine prevarrà, in ogni caso, sull'eventuale testo difforme dell'offerta e/o dell'ordine e si intende accettato, salvo immediata contestazione delle eventuali differenze, da parte del compratore, al momento del ricevimento della merce.

Ogni condizione espressa da incaricati e/o intermediari di Idrotherm 2000 S.p.A. è priva di efficacia se non è riprodotta nella lettera di conferma dell'ordine.

5. CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO.

I termini di pagamento indicati in fattura si intendono tassativi e perentori.

I pagamenti dovranno sempre essere effettuati presso la sede sociale della venditrice e potranno essere provati solo attraverso la regolare quietanza emessa da quest'ultima.

I pagamenti potranno essere fatti altresì a coloro che dimostreranno espresso e specifico mandato da parte di Idrotherm 2000 S.p.A. e, in tal caso, è onere dell'acquirente accertarsi della validità e dell'efficacia del mandato.

Ogni assegno lasciato in pagamento dovrà essere sempre e comunque intestato a Idrotherm 2000 S.p.A. Assegni bancari ed effetti cambiari si intendono ricevuti salvo buon fine ed il loro importo sarà registrato solo dopo l'avvenuto, effettivo incasso.

Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini stabiliti ovvero in caso di modifica della situazione giuridica e/o economica e/o commerciale dell'acquirente, Idrotherm 2000 S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare e/o risolvere immediatamente le forniture in corso di spedizione ed ogni eventuale ordine già accettato.

Trascorso il termine per il pagamento, Idrotherm 2000 S.p.A., anche indipendentemente dalla previsione dell'art. 1186 c.c., potrà esigere immediatamente l'intero importo dovuto, incluse eventuali rate non ancora scadute.

Trascorso il termine per il pagamento indicato in fattura decorreranno, senza pregiudizio per ogni altra azione, gli interessi di mora, ai sensi del D.Lgs. 231/02.

6. CONSEGNA DELLE MERCI.

Salvo espressa previsione scritta, i termini di consegna della merce non sono né vincolanti né essenziali, avendo carattere puramente indicativo.

Eventuali ritardi nella consegna non daranno quindi diritto a penalità o risarcimento alcuno, né determineranno l'annullamento e/o la risoluzione del rapporto.

Tutti i rischi ed i pericoli connessi al viaggio della merce ordinata gravano sull'acquirente, anche nel caso in cui la vendita sia effettuata con la clausola "porto franco", ovvero se resa "franco destino". Ogni responsabilità della Idrotherm 2000 S.p.A. cessa al momento della consegna della merce al vettore. In mancanza di specifiche indicazioni da parte dell'acquirente, i prodotti verranno spediti con il mezzo ritenuto più idoneo, senza che nessuna responsabilità possa imputarsi alla venditrice per la scelta.

Le spese del trasporto, salvo patto contrario espresso, sono a carico dell'acquirente.

Idrotherm 2000 S.p.A. potrà sospendere e/o annullare la fornitura, anche per la parte ancora da eseguire, in caso di forza maggiore e/o fatto del terzo, senza che l'acquirente maturi il diritto al risarcimento di sorta.

7. GARANZIE E RECLAMI.

7.1. Garanzia in caso di vendita al consumo.

Idrotherm 2000 S.p.A., in conformità con gli artt. 128 e seguenti del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 (cd. Codice del consumo) e nei limiti delineati dalla medesima normativa, garantisce al consumatore, così come definito all'art. 3 del medesimo provvedimento normativo, la conformità al contratto di vendita dei prodotti.

7.2. Garanzia convenzionale.

Ferma la garanzia anzidetta, Idrotherm 2000 S.p.A. concede altresì al consumatore, come sopra definito, ulteriore garanzia, ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206, circa il fatto che i prodotti di sua fabbricazione sono esenti da vizi e difetti nei materiali e nelle lavorazioni. Tale garanzia copre esclusivamente i prodotti affetti da vizi e/o difetti originari di produzione; sono pertanto espressamente esclusi dalla garanzia, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, i danni comunque derivanti da:

- Modifiche e/o manomissioni dei prodotti da parte dell'acquirente o di terzi, ivi comprese ulteriori lavorazioni compiute da terzi sul prodotto, in assenza di specifica ed espressa autorizzazione scritta della venditrice;
- Installazione non eseguita a regola d'arte, inosservanza delle funzioni d'uso del prodotto, ovvero delle specifiche tecniche contenute nelle schede tecniche ad esso relative;
- Difetti di manutenzione o comunque causati da trasporto, stoccaggio, incidenti, riparazioni, negligenza; abuso o utilizzo improprio o errato, caso fortuito, usura ordinaria, deterioramento derivante dall'uso e, comunque, non riconducibili ad un difetto originario del prodotto.

Al momento del ricevimento dei prodotti, il consumatore deve verificarne immediatamente lo stato e la conformità ed annotare ogni eventuale contestazione sul documento di trasporto.

In ogni caso, il consumatore decade dalla garanzia e da ogni conseguente diritto, se non provvede a contestare a Idrotherm 2000 S.p.A. vizi e/o i difetti del prodotto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce, ovvero, in caso di vizi occulti, dalla data in cui gli stessi sono stati, o avrebbero dovuto essere, scoperti e comunque nel termine di 90 giorni dal ricevimento.

Detti termini sono perentori e tassativi e il loro mancato rispetto determina la decadenza da ogni diritto e facoltà.

In ogni caso, la garanzia ha una durata di 2 anni dalla data di consegna del prodotto.

In caso di reclamo o denuncia di difetto e/o vizio, la merce potrà essere restituita ad Idrotherm 2000 S.p.A., solo previo espresso consenso di quest'ultima. In assenza di tale consenso, i prodotti eventualmente restituiti dal consumatore saranno tenuti a disposizione dello stesso, con rischi, pericoli e spese di trasporto, deposito e custodia a suo carico.

Nel caso in cui il reclamo sia tempestivo e sia ritenuto, all'esito degli accertamenti, fondato, ovvero, comunque, nel caso in cui sia accertata l'esistenza del difetto denunciato, l'obbligo di Idrotherm 2000 S.p.A. è limitato alla sola sostituzione, senza spese per l'acquirente, dei pezzi difettosi. In nessun caso la responsabilità della venditrice si estende a danni, diretti ed indiretti, di qualsiasi specie, anche incidentali o consequenziali, tanto in via contrattuale, quanto extra-contrattuale, comunque derivanti dai pezzi difettosi, già posti in opera o meno.

L'accettazione del reclamo e, in ogni caso, l'accertamento della difettosità di un prodotto non determina, in capo all'acquirente, il diritto di sospendere o limitare il pagamento della fattura relativa alla merce contestata, né

quello di chiedere la risoluzione del contratto e/o la riduzione del prezzo, né determina il diritto al risarcimento dei danni di alcun tipo ovvero al rimborso delle spese, fatto salvo l'obbligo di sostituzione di cui al primo paragrafo del presente articolo.

Le merci di sotto-scelta si intendono sempre vendute senza garanzia.

7.3. Vendita ad acquirenti non consumatori. Diritto di recesso.

Nel caso di vendita dei prodotti a rivenditori, distributori o soggetti a qualunque titolo intermediari, Idrotherm 2000 S.p.A.

concede al proprio acquirente, e solo a quello, diritto di regresso, rispetto alle eventuali richieste dell'acquirente finale ovvero di qualunque altro soggetto facente parte della catena distributiva, per i vizi e/o i difetti di conformità, comunque imputabili ad un'azione o ad un'omissione del produttore, nei limiti di cui al precedente punto 7.2.

Detto diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede sociale di Idrotherm 2000 S.p.A. entro 8 giorni dalla richiesta a lui rivolta dall'acquirente finale ovvero da qualunque altro soggetto facente parte della catena distributiva e la relativa azione si prescrive, in ogni caso, nel termine di 2 anni dalla data della vendita del prodotto da parte di Idrotherm 2000 S.p.A.

8. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DELLA GARANZIA. COLLAUDO.

Il reclamo di cui all'art. 7 deve espressamente ed a pena di invalidità ed inefficacia contenere:

- a. il nominativo ed il recapito del soggetto installatore e del responsabile dell'esecuzione dei lavori;
- b. il nominativo ed il recapito del danneggiato e l'indicazione del luogo in cui si è verificato il sinistro;
- c. il nominativo ed il recapito della Direzione lavori e del progettista;
- d. la descrizione del sinistro e l'indicazione della parte del prodotto ritenuta difettosa e/o viziata.

Il soggetto beneficiario della garanzia dovrà custodire il prodotto e/o le parti di prodotto viziato e/o difettose, nonché la documentazione fotografica del sinistro ed inviarli, a richiesta di Idrotherm 2000 S.p.A. presso la sua sede sociale, per l'effettuazione delle verifiche ritenute necessarie o opportune.

Ogni eventuale spesa sostenuta da Idrotherm 2000 S.p.A. per le suddette verifiche, nel caso in cui non sia accertata la riferibilità del denunciato sinistro a vizi e/o difetti del prodotto, sarà addebitata al reclamante.

Al momento della posa in opera, i prodotti dovranno essere collaudati, insieme all'eventuale raccorderia, a cielo aperto, secondo le disposizioni normative vigenti.

In assenza di corretto collaudo, il venditore sarà esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità.

9. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI.

Le caratteristiche tecniche ed artistiche dei prodotti, così come illustrate nei cataloghi commerciali e nei listini prezzi, possono essere modificate per esigenze tecniche o commerciali senza preavviso.

I cataloghi commerciali ed i listini prezzi non costituiscono offerta, essendo tutti i dati e le illustrazioni ivi contenuti meramente descrittivi ed indicativi ed i loro contenuti non possono essere, nemmeno in parte, copiati, tradotti, riprodotti, in qualunque forma, senza preventiva autorizzazione scritta della venditrice.

10. KNOW HOW E PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

L'acquirente riconosce espressamente che il know how dei prodotti, la loro composizione tecnica e grafica ed il nome di Idrotherm 2000 S.p.A. formano oggetto di proprietà intellettuale ed industriale, esclusiva ed integrale, della venditrice.

Senza previa autorizzazione scritta da parte della venditrice, pertanto, l'acquirente non potrà a nessun titolo utilizzare, copiare, rimuovere o cancellare alcuna delle indicazioni i relative a brevetti, marchi, denominazioni di origine o commerciali comunque apposte sui prodotti.

Qualsiasi documento tecnico, anche se fornito all'acquirente, rimane di proprietà esclusiva di Idrotherm 2000 S.p.A. e non potrà essere utilizzato, copiato, riprodotto o trasmesso a terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta della venditrice.

11. RISERVATA PROPRIETÀ.

Tutti i prodotti rimangono di proprietà della venditrice fino al momento dell'avvenuto integrale pagamento degli stessi.

12. MISURE, PESI E TOLLERANZE.

Misure e pesi delle merci ordinate si intendono approssimativi ed in ogni caso è espressamente ammessa la tolleranza d'uso sui prodotti finiti ovvero sui singoli elementi che li compongono, nella misura del 5% in eccesso ovvero in difetto.

13. SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Idrotherm 2000 S.p.A. avrà la facoltà di sospendere immediatamente l'esecuzione del contratto, in caso di mancato rispetto, da parte dell'acquirente, di qualsiasi condizione contrattuale, anche non essenziale, la cui violazione legittimerà in ogni caso la venditrice a risolvere il contratto, a norma e nei modi di cui all'art. 1456 c.c.

Stesse facoltà spettano alla venditrice anche in caso di mutamento delle condizioni economico -

patrimoniali dell'acquirente, ovvero di variazione di qualsiasi genere nella forma, nella struttura, nelle caratteristiche e nella composizione sociale dell'acquirente.

14. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE.

Per qualsiasi circostanza non specificamente contemplata nel presente atto, troverà applicazione il codice civile italiano.

Il Foro competente in via esclusiva, per qualsiasi controversia comunque afferente la vendita, sarà quello di Lucca, esclusa qualsiasi deroga, anche per connessione o continenza di lite.

15. EFFICACIA.

Le presenti condizioni generali di vendita si intendono valide, efficaci e vincolanti dal momento della loro pubblicazione sul sito www.eurotubi.com.

16. FORZA MAGGIORE.

Ciascuna Parte non sarà responsabile e non potrà essere considerata inadempiente ai propri obblighi contrattuali qualora l'adempimento di tali obblighi fosse ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, da un Evento di Forza Maggiore. Per "Evento di Forza Maggiore" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza tale da render impossibile in modo obiettivo l'adempimento in tutto o in parte delle obbligazioni scaturenti dal presente Accordo, ma solo se e nella misura in cui tale evento, atto, fatto o circostanza:

- a. sia al di fuori del controllo, diretto o indiretto, della Parte che lo invoca;
- b. non avrebbe potuto essere evitato o limitato con la normale diligenza richiesta dalla natura dell'attività svolta da tale Parte; e
- c. sia invocato dalla stessa come Evento di Forza Maggiore.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, e a condizione siano soddisfatti i requisiti elencati al precedente paragrafo, le Parti si danno reciprocamente atto che i seguenti eventi costituiscono Eventi di Forza Maggiore: azioni (o omissioni) da parte di autorità governative, incendi, condizioni atmosferiche avverse, terremoti, esondazioni, alluvioni, scioperi nazionali e/o locali o agitazioni operaie a livello nazionale e/o locale, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate) od altri atti di ostilità - comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, furti, sommosse civili, rivolte, blocchi o embarghi, e/o eventi invocati da terzi, quali fornitori di materie prime, macchinari, semilavorati ecc. Tali Eventi di Forza Maggiore devono essere comunicati per iscritto entro 3 (tre) Giorni Lavorativi e comprovati da documenti, a pena di decadenza, entro 10 (dieci) giorni da documenti dalla data in cui tali cause eventi sono sopravvenute/sopravvenuti.

La Parte che intende avvalersi dell'Evento di Forza Maggiore dovrà comunque dimostrare di aver preso tutte le misure ragionevoli per mitigare gli effetti negativi derivanti dall'evento Evento di Forza Maggiore.

In caso di Evento di Forza Maggiore, la data dell'adempimento degli obblighi di ciascuna Parte sarà prorogata mediante accordo tra le Parti. Qualora ciascuna Parte non adempia entro il termine di proroga concordato, l'altra Parte potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo nonché all'esecuzione in forma specifica, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Nel caso in cui uno degli Eventi di Forza Maggiore si protragga ininterrottamente per un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni consecutivi, ciascuna Parte avrà diritto di richiedere la risoluzione del presente Accordo, mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte.